

**N. 05809/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11767/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11767 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

OMISSIS

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 ex lege domicilia;

nei confronti di

Angela Antonia Ronsisvalle, controinteressata n.c.g.;

per l'annullamento

del decreto del direttore generale n. 58 del 25.07.13 avente ad oggetto i requisiti per la partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nella parte in cui all'art. 1, comma 1 prevedendo l'ammissione ai corsi speciali dei docenti che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, all'art. 1, comma 3 prevede altresì che “è valutabile il servizio prestato nell'anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni, ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, purchè almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare”;

del decreto del 25 marzo 2013, n. 81 recante “Regolamento recante modifica al D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 recante “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado,...” nell'art. 15, comma 1 ter, viene previsto che, ai fini del possesso, del requisito di tre anni di servizio di insegnamento richiesto per la partecipazione ai percorsi speciali abilitanti, è valutabile solo il servizio prestato nell'anno

scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni, purchè almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare, escludendo coloro che hanno maturato cumulativamente tre anni di servizio dal 1999 al 2013, anche in posto o classe di concorso diversa da quella per la quale si intende partecipare, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale;

e con motivi aggiunti notificati il 18 marzo 2014

degli elenchi degli ammessi ai percorsi speciali abilitanti per le Regioni Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Campania, Veneto ed Umbria mai comunicati o notificati nella parte in cui i ricorrenti non risultano inclusi;

degli elenchi dei non ammessi ai Percorsi Abilitanti Speciali per le ridette regioni, mai comunicati e notificati nelle parti in cui risultano inseriti i ricorrenti, nonché di ogni altro provvedimento antecedente, susseguente o comunque connesso ai provvedimenti impugnati o comunque pregiudizievole per i ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato all'Amministrazione in epigrafe indicata in data 18 novembre 2013 e depositato il successivo 4 dicembre, espongono i ricorrenti di essere tutti docenti precari della scuola di ogni ordine e grado e di aspirare ad ottenere una abilitazione attraverso la speciale sessione di cui al d.d.g. n. 58 del 25 luglio 2013, espressamente riservata ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche anche paritarie e nei centri di formazione professionale delle Regioni a partire dall'a.s. 2008/2009.

Il triennio deve essere stato svolto a decorrere dall'a.s. 1999/2000 fino all'a.s. 2011/2012 poi esteso anche al 2012/2013 e di cui almeno 180 giorni prestati nell'insegnamento della classe di concorso cui si aspira ad ottenere l'abilitazione.

I ricorrenti rappresentano dunque di essere tutti docenti muniti dei 540 giorni di servizio ma dei quali non hanno i 180 giorni di servizio specifico.

2. Avverso la disposizione del bando che ha stabilito detti requisiti dunque insorgono deducendo l'unica articolata doglianza di violazione dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; eccesso di potere per straripamento; violazione dei principi di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124; violazione dell'art. 2 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010; violazione degli articoli 35 e 51 Cost.; violazione del principio del favor participationis, dell'art. 2, comma 4 della legge n. 124 del 1999, del principio di buon andamento della P.A.; illogicità manifesta ingiustizia manifesta, violazione del principio di cui all'art. 3 Cost.

3. Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

4. L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

5. Alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2013 le parti hanno

rinunciato alla cautelare.

6. I ricorrenti hanno presentato motivi aggiunti impugnando gli elenchi degli ammessi ai percorsi abilitanti speciali per le Regioni Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Campania, Veneto ed Umbria nella parte in cui non li ricomprende e gli elenchi degli esclusi delle medesime regioni in quanto vi sono annoverati, deducendo la medesima censura sopra riportata siccome inficiante il bando principalmente impugnato.

Rassegnano le medesime conclusioni di cui sopra, chiedono l'ammissione con riserva ai corsi in via cautelare anche monocratica e l'accoglimento del ricorso.

7. Con decreto monocratico dell'8 aprile 2014 l'istanza cautelare è stata rigettata, sul presupposto dell'assenza dei requisiti temporali di partecipazione in capo ai ricorrenti.

8. Pervenuto il ricorso per la trattazione all'udienza pubblica del 17 aprile 2014 esso è stato rinviato alla successiva camera di consiglio dell'8 maggio di rinvio come da pronuncia monocratica.

A tale udienza camerale il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, avvertitene all'uopo le parti costituite.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso i ricorrenti docenti a tempo determinato sprovvisti di abilitazione impugnano le disposizioni del bando di cui al d.d.g. n. 58 del 2013 relativo alla indizione dei Percorsi Abilitanti Speciali di cui agli articoli 15, commi 1 bis e seguenti, 16 bis e 16 ter del d.m. 10 settembre 2010, n. 249, nella parte in cui sono previsti i requisiti di servizio ai fini della partecipazione ai percorsi anzidetti.

Con i motivi aggiunti impugnano gli elenchi degli ammessi e quelli degli

esclusi adottati con i provvedimenti degli Uffici Scolastici Regionali meglio in epigrafe specificati.

2. In particolare, sia con il ricorso principale sia con i motivi aggiunti, si dolgono della illegittimità a loro dire della disposizione recata dall'art. 1 del d.d.g. n. 58/2013 nella parte in cui al comma 1 stabilisce che: "1. Gli Atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009." E nella parte in cui al comma 3 stabilisce ancora:

"3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, è valutabile il servizio prestato nell'anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124.

Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare." e poiché essi hanno il servizio di almeno 540 giorni ma non il servizio specifico nella

classe di concorso per 180 giorni si dolgono dunque delle dette disposizioni ricostruendo in primis il quadro normativo della vicenda.

Rappresentano dunque che con la legge finanziaria del 24 dicembre 2007 n. 244 all'art. 2, comma 416 era stabilito che in attesa del complessivo riassetto delle modalità di formazione iniziale e del reclutamento dei docenti anche ai fini di assicurare regolarità alle assunzioni e pure dei precari doveva essere definita la disciplina dei requisiti e modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente.

Ciò è avvenuto con il regolamento di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 recante appunto: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244" stante il quale erano previsti i cosiddetti corsi di Tirocinio Formativo Attivo riservati ai semplici laureati, Tirocini che hanno sostituito le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario sospese a cura del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Successivamente al Regolamento n. 249/2010 sono state apportate modifiche per consentire non solo a quanti fossero in possesso dei titoli di studio necessari, ma anche ai docenti che fossero in possesso di rilevanti titoli di servizio di conseguire un'abilitazione.

Ciò è avvenuto con il d.m. n. 81 del 25 marzo 2013 che ha integrato il regime transitorio stabilito all'art. 15, introducendovi i commi da 1 bis ad 1 sexies che hanno disciplinato appunto l'istituzione dei Percorsi Abilitativi Speciali per i docenti che, ancora sprovvisti di abilitazione alla data della adozione della modifica "abbiano maturato, a decorrere

dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale.”, specificando che: “Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”.

Ricostruito il quadro normativo i ricorrenti sostengono che le dette disposizioni ed il bando, che si presenta meramente ripetitivo di esse, contrastano in primo luogo con la legge finanziaria n. 244/2007 che all'art. 2, comma 416, nel demandare ad apposita norma regolamentare i requisiti di formazione e di accesso per i docenti nelle scuole di ogni ordine e grado non ha imposto alcuna limitazione di sorta circa il possesso del requisito del servizio collegato ad addirittura tre anni scolastici.

Neppure alcuna limitazione poneva per la maturazione del servizio in almeno 180 giorni nella classe specifica.

La restrizione nel novero dei partecipanti si pone in contrasto con i fini perseguiti dalla legge n. 124 del 1999 laddove essa ha previsto l'attivazione di corsi abilitanti consistenti nel favorire il conseguimento di più titoli professionali in capo al personale docente, onde consentirne una maggiore flessibilità operativa.

I provvedimenti impugnati si pongono in contrasto con i valori costituzionali di cui agli articoli 35 e 51 Cost. che garantiscono il diritto al lavoro di tutti i cittadini e la possibilità di accedere agli uffici pubblici mediante concorso.

In maniera del tutto ingiustificabile si impedisce ai ricorrenti di

conseguire la tanto agognata abilitazione posto che nell'ampio periodo previsto dal bando dal 1999 al 2013 essi hanno costantemente insegnato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi di concorso così come stabilito dall'art. 2 della legge n. 124 del 1999.

Una interpretazione meno restrittiva del bando e delle correlate norme indurrebbe a ritenere che in base al principio della massima partecipazione l'Amministrazione dovrebbe favorire il massimo accesso, senza indurre limitazioni che non trovano riscontro in espresse cause di esclusione previste dalla legge.

Analogha conclusione deve trarsi per le norme regolamentari impugnate che vanno interpretate secondo il principio del favor participationis e secondo i principi di cui pure al ridetto art. 2, comma 4 della legge n. 124 del 1999 che non ponevano le limitazioni introdotte dalla normazione secondaria.

Invocano pure la violazione del principio di buon andamento, laddove le disposizioni impugnate impediscono al personale che ha maturato un'esperienza di insegnamento anche in altre classi di concorso, ma che possieda il prescritto titolo di studio, possa partecipare alle speciali sessioni di abilitazione.

3. Le doglianze non possono essere condivise e proprio alla luce del quadro normativo di riferimento che vede da un lato il mutamento delle modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento come dovuto alla sospensione dell'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario adottata con l'art. 64, comma 4 ter del d.l. n. 112 del 2008 e dall'altro proprio l'esigenza di riportare al dettato normativo della legge 3 maggio 1999, n. 124 le modalità di formazione e soprattutto di accesso alle carriere dei docenti i cui concorsi sono rimasti bloccati per oltre un decennio.

3.1 Fermo restando che il quadro normativo come riportato dal ricorso va tutto condiviso, ancorché parziale ciò che invece non può essere condivisa è proprio la violazione dell'art. 2, comma 4 della legge n. 124 del 1999 da ultimo dedotta dai ricorrenti e ciò perché il quadro normativo di supporto è insufficientemente rappresentato.

Come noto i docenti conseguivano l'abilitazione all'insegnamento o tramite la partecipazione al concorso ordinario per esami e titoli, a regime, tramite appositi corsi universitari abilitanti cui partecipano i soggetti in possesso del semplice titolo di studio oppure tramite apposite sessioni riservate, come sono quelle cui aspirano gli interessati con i titoli di servizio.

La prima modalità alligna sin dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 (recante appunto "Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente") stante il cui art. 1 i docenti che ne fossero sprovvisti conseguivano l'abilitazione mediante il superamento del concorso ordinario per esami e titoli che dava l'accesso alle cattedre di insegnamento.

La disposizione è confluita nell'art. 400, comma 12 del Testo Unico delle disposizioni sull'istruzione di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che riprendeva sotto questo profilo la precedente norma del 1982, ma aveva efficacia temporale limitata fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 341/1990 di riforma degli ordinamenti didattici universitari che istituiva le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario. In realtà il bando dell'ultimo concorso a

cattedre di cui al d.d.g. 24 settembre 2012, n. 82, con evidente funzione di sanatoria, consentiva ancora a gruppi di docenti abilitati secondo norme del previgente ordinamento e qualora vincessero il concorso di conseguire l'abilitazione per la classe di materie cui avessero partecipato. Anche la terza modalità, che è poi quella che qui interessa, risale alla legge n. 270 del 1982 secondo il cui art. 35 i docenti che avessero prestato un anno di servizio nell'a.s. 1980/1981 potevano partecipare alla speciale sessione riservata e le sessioni riservate ai docenti con i titoli di servizio si sono succedute sempre autorizzate con disposizioni ad hoc a seguire dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, dal d.l. n. 357/1989 convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 ed infine nell'art. 2 della legge n. 124 del 1999.

In realtà questo articolato sistema di conseguimento delle abilitazioni, specie per le sessioni riservate è stato attuato saltuariamente e come sopra accennato anche mediante decretazione di urgenza.

Poco prima che entrasse in vigore la legge n. 124 del 3 maggio 1999 furono banditi due concorsi a cattedra per esami e titoli con decreto dirigenziale 31 marzo 1999 e del 1° aprile 1999 ed entrambi i bandi espressamente prevedevano che vi potessero partecipare docenti sprovvisti di abilitazione che quindi qualora li superassero conseguivano il titolo.

Le sessioni riservate di abilitazione sono state pure esse saltuariamente bandite: OM del 2 settembre 1982 (Art.35 Legge 20.5.1982 n. 270); OM del 2 settembre 1982 (Art.76 Legge 20.5.1982 n. 270); OM n.169 del 20 giugno 1988 (Art. 3 Legge 4.7.1988 n. 246); OM n. 394 del 18 novembre 1989 (Art. 11 – DL 357/89 Legge 27.12.1989 n. 417); OM n. 79 del 26 marzo 1990 ; OM n. 99 del 9 aprile 1990 (Art. 28 bis Legge 27.12.1989 n.417).

Sostanzialmente tra il 1999 ed il 2012 non furono banditi altri concorsi per l'accesso alle carriere dei docenti, laddove quanti volevano conseguire le abilitazioni hanno potuto effettuarlo a livello generalizzato a decorrere dagli anni accademici 2000/2001 mediante le neo istituite S.S.I.S. di cui all'art. 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e che attribuivano le abilitazioni a chi fosse in possesso del titolo di studio idoneo; oppure hanno dovuto attendere che dopo l'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 iniziassero ad essere bandite le nuove sessioni riservate di abilitazione per poter transitare dalla terza fascia delle graduatorie permanenti alla seconda fascia ed aspirare così ad avere una stabilizzazione del posto di lavoro, come sono appunto i ricorrenti, che sprovvisti di abilitazione, hanno però il servizio di insegnamento.

E ciò è avvenuto in virtù proprio dell'art. 2 della legge n. 124/1999 che al comma 4 stabilì che contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della legge, che in realtà non fu mai bandito, fosse indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che desse titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1 ed alla quale erano appunto ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che avessero prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360

giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. La norma stabiliva altresì che il servizio dovesse essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

In applicazione di tale norma, a distanza di circa dieci anni dall'ultima sessione riservata bandita ai sensi della legge n. 417 del 1989, furono bandite quindi le ulteriori sessioni riservate con l'O.M. 15 giugno 1999, n. 153, seguita dall'O.M. 7 febbraio 2000, n. 33 che integrava in parte i requisiti di servizio stabiliti dalla prima e dall'O.M. 2 gennaio 2001, n. 1 che riapriva i termini di partecipazione stabilendo che i requisiti di servizio potessero essere quelli dichiarati fino alla data di presentazione delle domande e cioè il 27 aprile 2000.

Il problema dei docenti che avevano titoli di servizio e non solo di studio per accedere all'insegnamento si è riproposto al legislatore ai giorni nostri all'indomani della entrata in vigore del Regolamento n. 249 del 2010 il cui regime transitorio iniziale non prevedeva sessioni speciali di abilitazione per i docenti con ingenti titoli di servizio, come sono i ricorrenti, tanto da doverlo introdurre con l'apposita modifica di cui al d.m. 25 marzo 2013, n. 81 pure avverso dai ricorrenti.

3.2. Completato il quadro normativo, senza del quale le disposizioni regolamentari appaiono irragionevolmente avulse da esso, si può passare ad analizzare le doglianze.

In particolare il mutamento recato nella durata temporale del servizio svolto da prendere in considerazione ai fini della ammissione alla sessione riservata, attuali Percorsi Abilitanti Speciali, non appare inficiato dalle dedotte censure.

Nel caso non si rileva il dedotto contrasto tra l'art. 2, comma 4 della legge n. 124 del 1999 secondo il quale potevano essere ammessi alle speciali sessioni riservate di abilitazione i docenti che avessero almeno 360 giorni di servizio con la disposizione di cui all'art. 15 del D.M. n. 249 del 2010 secondo il quale vi possono essere ammessi i docenti con 540 giorni di servizio di cui almeno 180 nella classe di concorso per cui si chiede l'abilitazione perché tra la legge n. 124 del 1999 e il Regolamento n. 249 del 2010 la materia di che trattasi è stata oggetto di delegificazione proprio a cura della legge 24 dicembre 2007, n. 244 invocata dai ricorrenti a sostegno delle loro tesi.

Quest'ultima all'art. 2, comma 416 ha disposto che nelle more del complessivo processo di riforma della formazione e del reclutamento dei docenti, al fine anche di eliminare la formazione del precariato, la disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente doveva essere definita con regolamento da adottarsi a cura del Ministro dell'Istruzione.

Quindi è la disposizione di rango primario che ha stabilito che la materia "requisiti e modalità di formazione dei docenti" dovesse essere adottata con regolamento ministeriale.

Quanto al contenuto di quest'ultimo ed alle modalità di formazione, l'altro presupposto di normazione primaria che non consente di ritenerne la dedotta illegittimità in ordine alla discrasia tra i requisiti del servizio previsti ante e post riforma è costituito dal più volte citato d.l. n. 112 del 2008, il cui art. 64, comma 4 stabiliva che con appositi regolamenti, sempre da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 il Ministero doveva provvedere ad "una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico"

cui afferiscono le modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento che rientrano appunto nell'assetto didattico del sistema scolastico.

E questo è stato fatto con il D.M. 249 del 2010 che, quindi, laddove modifica da 360 giorni a 540 giorni i requisiti di accesso non si presenta sprovvisto di copertura normativa.

I ricorrenti paiono pure ignorare che proprio le premesse del bando in questione fanno riferimento alla necessità di istituire percorsi speciali abilitanti per “docenti con ingenti titoli di servizio”, come peraltro essi sono, ancorché non integrino il requisito temporale al completo, con conseguente profilo di parziale inammissibilità anche della censura dedotta.

L'altro aspetto che merita una contestazione è dato dalla circostanza che il bando oltre il possesso di 540 giorni di insegnamento nel periodo dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2011/2012 - ampliato all'a.s. 2012/2013 dal punto 7 della domanda – prevedeva la valutabilità dell'anno scolastico o quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni o come anno intero ai sensi dell'art. 11 comma 14 della legge n. 124 del 1999, sostenendo gli interessati, che tale ulteriore requisito temporale non sia ricompreso nella legge n. 124 del 1999.

A parte che anche tale ultima legge proprio all'art. 2, comma 4 prendeva in considerazione ai fini dell'ammissione alle speciali sessioni riservate anche il requisito di “almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995” nell'ambito dei 360 giorni di effettivo servizio di insegnamento, la giurisprudenza sull'argomento ha posto in rilievo che la citata disposizione, rispetto alla quale dunque il bando impugnato presenta l'unica differenza della data di decorrenza del requisito, “si giustifichi in relazione alla valorizzazione dello specifico periodo di

servizio, connesso ad esperienze didattiche caratterizzate da una certa stabilità.” (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 6216 del 16 dicembre 2008).

Ma le disposizioni di cui all’art. 15, commi da 1 bis ad 1 sexies del D.M. n. 249 del 2010 non possono essere ritenute contrastanti col ridetto art. 2, comma 4 della legge n. 124 del 1999 anche per un’altra ragione; quest’ultimo era definito espressamente dal legislatore come norma transitoria ed in quanto tale i requisiti da esso recati ai fini dell’ammissione alle sessioni riservate di abilitazione dell’epoca non possono essere estesi a situazioni verificatesi in date ad essa successive, *ratione temporis* disciplinate da norme sopravvenute. Al riguardo la giurisprudenza sull’argomento pone proprio in rilievo: “Tale norma, espressamente qualificata come transitoria, non individua, quindi, un ordinario sistema di reclutamento, ma attribuisce un beneficio straordinario e di stretta applicazione; in base, quindi, al suo carattere transitorio ed eccezionale deve essere escluso che la stessa possa essere applicata in relazione a situazioni venutesi a creare in data successiva alla sua entrata in vigore. Ne consegue che la suddetta norma risulta inapplicabile nei confronti di quanti abbiano maturato i titoli, astrattamente idonei per la partecipazione alle procedure poste in essere in sua attuazione, in data successiva a quella della sua entrata in vigore.” (Consiglio di Stato, sezione VI, Sent. n. 85 del 17 gennaio 2008), col che va proprio escluso che pure detta norma possa costituire la pietra di paragone per disciplinare secondo gli stessi requisiti temporali i nuovi Percorsi Abilitativi Speciali e va escluso altresì che la disposizione che li ha previsti sia perciò da ritenersi con essa contrastante.

Non possono conclusivamente essere condivise neppure le censure con le quali i ricorrenti fanno valere la violazione dei principi costituzionali

di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e dell'accesso ai posti pubblici mediante concorso, ciò in quanto l'art. 35 non sancisce, contrariamente a quanto sostenuto, l'obbligo dello Stato di favorire il massimo accesso a tutte le professioni senza stabilire limitazioni, ma introduce nell'ordinamento il criterio generale di un'uguale protezione per tutti i tipi di lavoro; ed analogamente l'art. 51 rimanda alla legge le modalità di accesso agli uffici pubblici stabilendo proprio che è quest'ultima a fissarne i requisiti di accesso, come avviene appunto nel caso in esame seppure con fonte regolamentare secondaria, con conseguente reiezione degli aspetti sottoposti all'esame del giudice. Va inoltre ribadito il principio affermato dalla Corte Costituzionale in altra analoga occasione (concorsi per gli insegnanti di religione) secondo cui la scelta dell'amministrazione di introdurre limiti temporali con i requisiti di ammissione è espressione di discrezionalità tecnica non censurabile se non esercitata in modo palesemente irragionevole (Corte Costituzionale 20 luglio 2006, n. 297), come non accade nella fattispecie sottoposta all'attenzione del giudice in cui le disposizioni impugnate hanno natura transitoria e nascono dalla necessità di convertire un regime di conseguimento delle abilitazioni in un altro.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti anche se la delicatezza delle questioni trattate siccome sostanzialmente impingenti a modifiche ordinamentali nel sistema di formazione e di accesso dei docenti alle cattedre di insegnamento, consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014

con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)